



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE

C.F./P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

DEL 22/12/2023

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 DEL 22/12/2023

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:13 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Nome	Ruolo	Presenza
DIMITRI CASSANI	Presidente	Presente
CARLO MARIA DEMOLLI	Consigliere	Presente
MAURO GARZONIO	Consigliere	Presente
LAURA VALSECCHI	Consigliere	Presente
FAUSTA BATTAGLIA	Consigliere	Presente
GIUSEPPE PERAZZOLO	Consigliere	Presente
RUBEN TAIANO	Consigliere	Presente
PAOLA SCANELLI	Consigliere	Assente Giustificato
ROSELLA PICCINELLI	Consigliere	Presente
MARTINA GRASSO	Consigliere	Assente Giustificato
SIMONE STOPPA	Consigliere	Presente
GIAN LUIGI POLI	Consigliere	Presente
CRISTINA NOVARINA	Consigliere	Presente

PRESENTI: N. 11

ASSENTI: N. 2

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **PESCARIN VANIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CASSANI DIMITRI, Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Verbale del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2023 ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024.

PUNTO 5- Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria IMU anno 2024

Il Sindaco cede la parola al Vice Sindaco/Assessore al bilancio per l'esposizione del punto all'ordine del giorno.

DEMOLLI

Come consuetudine chiedo al Consiglio, visto che si tratta due di due argomenti che possono essere trattati assieme, di poter esporre anche i dati del punto seguente che riguarda le aliquote Imu. Poi comunque, fatta l'esposizione, faremo le due votazioni separate. Se il Consiglio è d'accordo procederai.

SINDACO

Siamo d'accordo, le discutiamo assieme, poi le votiamo separatamente.

DEMOLLI

Per quanto riguarda la politica tributaria, in particolare la pressione fiscale sui casoratesi, va sottolineato che la decisione, anche per quest'anno, di mantenerla invariata, e sono ormai 9 esercizi che lo facciamo, è sicuramente qualcosa su cui ci abbiamo messo la faccia e continueremo a farlo fino a quando avremo messo in campo anche fino all'ultima risorsa o strategia. A testimonianza di quanto una scelta del genere non sia solo di facciata, ma incida a fondo in termini proprio di capacità di manovra per l'ente sulla spesa corrente, faccio giusto una considerazione rapidissima. Il potere d'acquisto dal 2015 ad oggi si è ridotto del 19%, dati Istat, non li ho dedotti da altro. E ovviamente lasciare immutata la pressione fiscale equivale a riconoscere che con le stesse entrate, perché tali sono da oramai 9 anni, possiamo coprire solo l'81% della spesa corrente che coprivamo nel 2015. Ne consegue, come logica, che se il servizio oggi viene comunque garantito in questo contesto, allora va riconosciuto che si è lavorato sicuramente sulla qualità del servizio, con un'attenzione altissima, direi spasmodica alla spesa. Purtroppo gli scenari futuri potranno solo accentuare questa forbice in apertura, in termini di potere d'acquisto, che viene a mancare. E quindi mantenere invariate le aliquote che formano le principali voci delle entrate del bilancio, ossia l'addizionale Irpef e l'Imu-Tasi che da qualche anno si chiama 'nuova Imu', è quindi un segno distintivo e dello sforzo che abbiamo messo in atto come amministrazione. E in queste slide vediamo appunto le tariffe in questione che sono invariate dal 2015. La prima riguarda appunto l'addizionale Irpef, con un'aliquota unica allo 0,8 e la soglia di esenzione per tutti i redditi inferiori a € 10.000,00. E quindi questo riepilogo della nuova Imu, che riprende i dati degli scorsi anni. A questo punto io avrei finito. Ci sono pochi commenti da fare su questo, però ripeto, se ci sono domande volentieri, sennò poi passiamo alla votazione singola come avevamo detto.

...omissis...

SINDACO

Quindi votiamo il punto numero 5 che è la nuova Imu anno 2024.

Favorevoli? Otto.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Tre (Stoppa, Poli, Novarina).

Votiamo anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Otto.

Contrari? Nessuno.

Astenuti? Tre (Stoppa, Poli, Novarina).

Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emendato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.06.2020 è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della L. 160/2019; e risulta quindi necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dall'anno 2020.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2023 sono state approvate per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

VISTI:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO CHE:

- La legge di bilancio per il 2023 ha apportato delle novità alla disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU). In particolare, è stato aggiunto un periodo al comma 756 della legge di bilancio 2020, che dà al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il potere di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU a partire dal 2021;
- è stato integrato il comma 767 della legge di bilancio 2020, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito web del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- Per garantire la pubblicazione, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si dovranno applicare le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in caso di mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dalla legge e pubblicata tempestivamente, si dovranno applicare le aliquote di base IMU, anziché quelle vigenti nell'anno precedente.

RILEVATO:

- che con il decreto MEF del 07/07/2023, sono state individuate le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di imposta IMU di cui all'articolo 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160/2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della legge n. 160/2019;
- che l'articolo 7 del summenzionato decreto stabilisce che, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della suddetta legge e che tali aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il Comune non approvi una delibera secondo le modalità indicate;

DATO ATTO che, a seguito di apposito emendamento proposto da Anci/Ifel, approvato dal Senato al DDL di conversione in legge del DL 132/2023, viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RITENUTO che risulta necessario approvare le aliquote dell'imposta in vigore dall'anno 2024, confermando le aliquote approvate per l'anno solare 2023 e senza procedere ad alcuna diversificazione della aliquote, così come previsto dal decreto MEF 07/07/2023;

CONSIDERATO CHE il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 22545 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 22/11/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui venivano confermate le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno solare 2024;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione espresso con verbale n. 31 del 01.12.2023

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Simone Stoppa, Gian Luigi Poli e Cristina Novarina), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 membri presenti e n. 8 membri votanti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI APPROVARE**, confermandole, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5,8 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1/C3/D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9 per mille;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 9 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

2. **DI DIFFONDERE** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Casorate Sempione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito: n. 8 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Simone Stoppa, Gian Luigi Poli e Cristina Novarina), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 11 membri presenti e n. 8 membri votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2023

DELIBERAZIONE N. 59 del 22/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024.**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

RESPONSABILE	PARERE	ESITO	MOTIVAZIONE
FERRARI ROBERTA	Parere Tecnico	Favorevole	
FERRARI ROBERTA	Parere Contabile	Favorevole	

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- ☒ La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☐ La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22/12/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa